

N° 6 / 2021

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



Tassa rifiuti: errato destinatario delle cartelle

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18376/2021 ha sancito che l'amministratore condominiale se ingiustamente tassato dal Comune deve essere risarcito. L'amministratore agisce per i partecipanti al condominio quale mandatario con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del Codice civile ma non può mai essere chiamato a rispondere in proprio per atti che riguardano il condominio. Come mandatario non opera mai con il proprio codice fiscale bensì con quello del condominio.

Per conto del Comune una società di riscossione notificava delle cartelle esattoriali ad un amministratore di condominio per il mancato pagamento della tassa rifiuti riguardante il fabbricato, individuando l'amministratore come debitore a titolo personale.

L'amministratore impugnava le cartelle citando per danni sia la società di riscossione che il Comune.

I primi due gradi di giudizio hanno visto i giudici favorevoli ad accogliere la richiesta del ricorrente, anche se i giudici di secondo grado hanno rimosso l'addebito delle responsabilità all'ente esattore.

Da qui il ricorso in Cassazione. Il Comune a motivazione del ricorso, rivendica l'illegittima applicazione dell'art. 2043 del Codice civile (risarcimento per fatto illecito) poiché vi sarebbe un difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria alla cui cognizione apparterrebbe anche la domanda risarcitoria. Il danno quantificato poi, secondo l'ente, era stato determinato sulla base del valore delle cartelle, non definitivo, poiché su di una cartella non vi era la sentenza definitiva. Secondo l'ente, inoltre, sarebbe stata violata la disposizione di cui all'art. 1131 del Codice civile *“Per lo svolgimento della sua funzione l'amministratore ha ex lege la rappresentanza dei partecipanti alla comunione, e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Fuori dal loro ambito l'amministratore, come tale, non ha alcun*

potere di rappresentanza” poiché nella relata sarebbe stato indicato dopo il nome e cognome anche il titolo di amministratore.

I Giudici, nel respingere il ricorso presentato dal comune, hanno evidenziato come la controversia non avesse ad oggetto il tributo bensì un’azione di risarcimento danni in quanto diretta a censurare l’illecito comportamento dell’ente impositore. Nelle cartelle esattoriali, infatti, era stato erroneamente indicato il codice fiscale dell’amministratore e non quello del condominio, reale destinatario dei provvedimenti.

Per la Corte, inoltre, spetta al giudice ordinario *“la giurisdizione su tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della pubblica amministrazione, privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, facendosi valere unicamente l’illiceità del comportamento del soggetto pubblico, suscettibili di incidere su posizioni di diritto soggettivo”*. Di contro, la giurisdizione del giudice tributario sussiste solamente nelle materie di cui all’art. 2 del Dlgs 546 del 1992.

In buona sostanza, per i Giudici, l’amministratore del condominio può chiedere il risarcimento dei danni per le cartelle esattoriali relative a tributi riguardanti il fabbricato condominiale erroneamente notificategli in proprio; l’azione risarcitoria, anche se riguardante fatti derivati da *“materia tributaria”* va introdotta dinanzi al giudice ordinario e la responsabilità per l’emissione errata delle cartelle esattoriali non può ricadere sulla società di riscossione poiché la stessa ha solamente riprodotto i ruoli del Comune impositore.

Corte di Cassazione, sentenza n.18376/2021



Notifica avvisi di accertamento: la compiuta giacenza

Con l’ordinanza n. 16183 del 9 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito il perfezionamento della notificazione degli atti tributari degli enti locali in caso di compiuta giacenza, anche nell’ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ente.

I Giudici hanno confermato che qualora in caso di notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell’ente senza l’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, il destinatario risulti temporaneamente assente, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito del plico presso l’ufficio postale. La Corte ha ricordato come ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge 296/2006, i comuni possono notificare i propri atti di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, una modalità sicuramente semplificata rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982. Ne consegue che le regole da osservare per la compiuta giacenza non sono quelle della legge dell'82 bensì quelle delle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).

La legge 890 prevede che, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per assenza del destinatario o siano altre persone abilitate a ricevere il plico nel medesimo luogo dove deve avvenire la notifica, l'operatore postale deve informare il destinatario del tentativo di notifica mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. In questo caso la notifica si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto.

Secondo la Cassazione, nel caso in esame, la non applicabilità delle disposizioni della legge 890/1982 fa sì che, in caso di mancato recapito, la notifica si concretizzi trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto, o in alternativa, della data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata anche se non obbligatoria. A questo iter semplificato, introdotto dall'art.1, comma 161, della legge 296/2006 e giudicato legittimo dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 104/2019, come detto, non possono essere applicate le regole della legge 890/1982.

In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale o punto di deposito come invece previsto nel caso di "irreperibilità relativa". La conseguenza è che in caso di notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008) che si limita a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.

Per la Cassazione poi, il momento esatto in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona, va ricercato bilanciando l'interesse del notificante e quello del destinatario, applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982. La stessa quindi si

verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006. Infine, è bene ricordare che deve essere rispettato il principio costituzionale di assicurare al contribuente l'effettiva possibilità di conoscibilità dell'atto, si realizza consentendo allo stesso di essere «*rimesso in termini*» laddove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

Corte di Cassazione, ordinanza n.16183 del 9 giugno 2021



TARI parcheggio pubblico, verifica dell'occupazione e della detenzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.17617/2021, si è espressa in ambito TARI e Tosap dei parcheggi pubblici.

I Giudici hanno accolto il ricorso di una società di gestione dei parcheggi pubblici alla quale era stato notificato un avviso di accertamento TARI per l'anno 2014, emesso dalla concessionaria del Comune, socio unico, come da contratto tra il Comune stesso e una società "precedente". La ricorrente adduceva a motivazione il fatto di essere subentrata in un secondo momento nel contratto stipulato dalla società "precedente" e di essere un mero gestore del servizio di parcheggio e non concessionaria delle superfici.

Nei primi due gradi di giudizio le tesi della ricorrente sono state accolte poiché, secondo i Giudici, TARI e Tosap hanno lo stesso presupposto impositivo, costituito dalla occupazione o detenzione di uno spazio. I Giudici di secondo grado hanno evidenziato come il contratto non prevedeva la concessione delle aree adibite a parcheggio e neppure il trasferimento del possesso o della semplice detenzione essendo quegli spazi rimasti nella totale disponibilità del Comune e quindi la Tari non è dovuta in assenza del suo presupposto.

Nel proporre ricorso per Cassazione, la società di riscossione evidenziava come il contratto non affidava alla società la sola gestione del servizio di parcheggio, ma anche la disponibilità delle relative aree, così come risultante dalle clausole contrattuali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento anche a quelle in cui è subentrata la società accertata, la gestione dei parcheggi coperti e a raso insistenti sul territorio comunale, con onere di manutenzione

ordinaria straordinaria e con l'obbligo di assicurare le condizioni di igiene e sicurezza, nonché custodia e pulizia degli impianti locali annessi, attrezzature ed aree di pertinenza.

I Giudici della Suprema Corte hanno ribadito come, in ambito tassa sui rifiuti, è fondamentale verificare integralmente le clausole presenti nel contratto che interviene tra il proprietario di una area e il concessionario del servizio di parcheggio. Questo per stabilire se oltre alla gestione del servizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio, così da stabilire la sussistenza del presupposto impositivo del tributo (TARI), ovvero la detenzione o occupazione di una area suscettibile di produrre rifiuti.

Corte di Cassazione, sentenza n.17617/2021



Tributo locale a ruolo, i termini della prescrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17363/2021, ha affermato che, la cartella di pagamento della Tassa Rifiuti deve essere notificata entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza di ogni singola annualità del tributo.

Ad una contribuente era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu per l'anno 2001. La contribuente impugnava la cartella ma i giudici di primo e secondo grado respingevano il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'amministrazione comunale in linea con il disposto dell'articolo 72, relativo alle modalità di riscossione del tributo, di cui al Dlgs n. 507 del 1993, tenuto conto che il ruolo era stato reso esecutivo, e consegnato, il giorno 20 dicembre 2002, dies a quo per il computo della prescrizione decennale ex articolo 2946 del codice civile. La contribuente ricorreva quindi in Cassazione adducendo a motivazione il fatto che la commissione regionale non aveva erroneamente considerato che la cartella di pagamento fosse stata notificata quando il credito tributario era già prescritto, dovendo conteggiare il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla ricorrente, ritenendo che anche la notifica della cartella di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'articolo 140 del codice di procedura civile, il quale prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. I Giudici di

legittimità evidenziano inoltre che l'eventuale rettifica di dichiarazioni o la notifica di atti di accertamento per insufficiente o omesso versamento o per infedele o omessa denuncia devono avvenire, così come stabilito dall' articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nel caso in cui il Comune, sussistendone i presupposti, proceda alla riscossione della Tarsu in base alle disposizioni contenute nell'articolo 72 del Dlgs n. 507 del 1993 si applica solo il comma 1 dell'articolo 72 del Dlgs n. 507, in forza del quale la formazione del ruolo e la consegna al concessionario devono aver luogo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di debenza del tributo. Da questo momento, e solo da questo momento, la notifica di una eventuale cartella che abbia ad oggetto il pagamento della Tarsu non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve comunque essere effettuata prima del termine di prescrizione che, come ribadito dalla Cassazione e come noto, è quinquennale.

Corte di Cassazione, sentenza n.17363/2021

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Secondo la Cassazione, spetta l'esenzione IMU per abitazione principale solo con verifica dei familiari

La Cassazione, con la sentenza 17408 del 17 giugno 2021, torna ad interessarsi al tema dell'esenzione IMU per abitazione principale, affermando come l'agevolazione spetti solo nel caso in cui anche i familiari del contribuente siano residenti ed abbiano dimora nell'immobile. A differenza di quanto affermato nella circolare MEF 3/DF/12, il vincolo opera anche quando gli immobili abitati dai coniugi sono ubicati in comuni diversi.

Per qualificare un immobile "abitazione principale" ai fini IMU, fruendo della conseguente esenzione, è necessario che detto immobile sia residenza e domicilio dei componenti del nucleo familiare; come detto, secondo la Cassazione tale vincolo è operativo anche se i diversi immobili utilizzati dai familiari dovessero essere ubicati in comuni diversi.

Tale posizione, contraria alla tesi espressa dal ministero nella circolare 3/DF/2012, si sta oggi consolidando nella giurisprudenza della cassazione.

I familiari

Ai fini Imu, sotto il profilo anagrafico, è richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni.

Dal 2020, la lettera b) dell'art. 1 c. 741 della L. 160/19 stabilisce infatti che

"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."

Si tratta di una formulazione sostanzialmente identica a quella contenuta nell'art. 13 c. 2 del DL 201/11 vigente dal 2012 al 2019.

Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi nell'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale.

Nella CM 3/DF/12 il MEF si era espresso sul tema. In particolare venne affermato che, mentre risulta regolamentato il caso di abitazioni ubicate nell'ambito dello stesso comune, secondo il dipartimento fiscale, *“il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.”*

In altre parole, la seconda parte della norma richiamata, secondo il Mef, sarebbe una specificazione della prima, di fatto limitando il vincolo del nucleo familiare al caso in cui gli immobili per i quali viene invocata l'agevolazione dai coniugi si trovano nello stesso comune.

La questione viene però letta da tempo in maniera diametralmente opposta dalla giurisprudenza di merito e, recentemente, la questione è oggetto di una interpretazione che si sta consolidando anche in seno alla Corte di Cassazione.

La prima pronuncia in tal senso è la **sentenza 20130 del 24 settembre 2020**, con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che, perché possa operare l'esenzione, il possessore e il suo nucleo familiare debbano non solo dimorare, ma anche risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; al contrario, quando i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi, nessuna di queste abitazioni può beneficiare dell'agevolazione.

Analoga interpretazione viene riproposta anche nella successiva **sentenza 2194 del 1 febbraio 2021** negando l'agevolazione ad una contribuente residente in un comune diverso rispetto a quello in cui risultava residente il marito.

Entrambe le sentenze non forniscono elaborate argomentazioni, che invece possono essere tratte da una più recente pronuncia: si tratta della **sentenza 17408 del 17 giugno 2021**.

In tale ultimo documento viene fornita un'ampia disamina dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale in relazione alla dimora dei familiari, mettendo a confronto la vecchia disciplina ICI con la più recente disciplina IMU.

Ai fini IMU, come noto, il vincolo anagrafico viene di molto irrobustito: è infatti richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni.

Per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

Secondo la Cassazione, la norma regola solo il caso di più immobili destinati ad abitazione principale nello stesso comune: *“Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati -, poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.”*

Al contrario, affermando i giudici della Suprema Corte, non viene esplicitamente disciplinato il caso di immobili in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti comuni. I giudici dimostrano di ben conoscere il contenuto interpretativo della circolare 3/DF/2012, ma affermando che tale documento non può assumere il rango di norma e si tratta di una interpretazione che di certo non può vincolare.

Quindi, nel caso di più abitazioni in comuni diversi, deve applicarsi la regola generale che impone la coincidenza nello stesso immobile di dimora e residenza di entrambi i coniugi: *“il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare.”*

Diverso è il caso in cui vi sia stata una frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, che comporta una disgregazione del nucleo familiare: pertanto, l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale. La conseguenza è

che, in tal caso, ciascuno dei due coniugi potrà vantare il diritto a fruire delle agevolazioni sulla “propria” abitazione principale.

La Cassazione apre però all’agevolazione anche al caso di separazione fisica tra i coniugi senza che vi sia una frattura del rapporto coniugale: *“non può escludersi che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza (ed in assenza, ripetesì, di qualsivoglia deduzione e prova in ordine alla rottura del rapporto coniugale) dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l’abitazione ‘principale’ del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione solo allo stesso.”*

In questo caso viene concessa comunque la possibilità di fruire dell’agevolazione per abitazione principale, ma solo con riferimento ad uno degli immobili abitati dai coniugi.

L’ approfondimento

a cura di Paolo Salzano

Qualifica di IAP circoscritta alla Regione

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in una importante pronuncia in merito alla qualifica di IAP ed alla conseguente esenzione inerente i terreni condotti direttamente: la decisione si riferisce ad una annualità ancora di competenza I.C.I., ma che può sicuramente essere applicata anche ai fini IMU.

La diatriba ha riguardato due comproprietari di un terreno inquadrato edificabile dallo strumento urbanistico ed in comproprietà di due soggetti, di cui uno Imprenditore Agricolo Professionale, i quali hanno impugnato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale competente due avvisi di accertamento emessi dall’Ente e basati sul disconoscimento dei requisiti inerenti alla conduzione diretta dei terreni.

I Giudici di primo grado rigettavano in toto il ricorso ma i due contribuenti, proponendo appello in secondo grado, vedevano parzialmente accolte le loro doglianze, anche se solo sotto il profilo

sanzionatorio: la Commissione Regionale riconosceva infatti le loro ragioni in merito alla non sanzionabilità della condotta, richiamando l'articolo 10 comma 3 della Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

Già in secondo grado i due ricorrenti vedevano respinte le loro ragioni in merito all'esenzione del terreno (condotto direttamente), poiché per i Giudici il riconoscimento dell'attestazione di Imprenditore Agricolo Professionale da parte di una regione non poteva presupporre l'applicazione automatica della stessa anche nei confronti di una regione diversa: lo IAP in questione risiedeva infatti in una regione diversa da quella ove era ubicato il terreno oggetto di contestazione, ove era titolare di azienda agricola.

Veniva per ultimo confermata anche la valorizzazione adottata dall'Ente con riferimento al "valore venale in comune commercio", ed adottata ai sensi dell'art.59 comma 1 lettera g) del D.lgs.446/1997: i due contribuenti ricorrevano quindi presso la Suprema Corte di Cassazione, ma anche in questa Sede veniva confermata la decisione della CTR con riferimento alla qualifica di IAP.

In primo luogo, i Giudici riassumono la normativa di riferimento, soffermandosi sul D.Lgs. 99/2004, che, inquadrando la figura dell'imprenditore agricolo, ha sostituito ed abrogato la previgente disciplina di I.A.T.P. (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale), e che richiede il possesso di specifiche conoscenze e competenze, nonché il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro:

"Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1237 del 1999 17 maggio 1999 del Consiglio, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro."

L'attribuzione della qualifica di IAP, continuano i Giudici della Suprema Corte, è di competenza delle Regioni, che accertano il possesso dei requisiti e che regolamentano le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica: la Sentenza poi prosegue elencando le differenze tra IAP e Coltivatore Diretto (entrambi destinatari dell'agevolazione IMU), e come le due figure siano previste da due impianti normativi distinti.

Se è vero che, stanti i diversi requisiti previsti per le due figure, il C.D. è più legato al fondo rispetto allo IAP, al quale deve provvedere direttamente e personalmente, è altresì vero che i requisiti per l'Imprenditore Agricolo Professionale sono controllati da ogni singola Regione e plasmati sulle specifiche caratteristiche di quest'ultima.

Ne consegue, concludono i Giudici della Suprema Corte, *“che la qualifica di I.A.P. accertata da una Regione è limitata al territorio della Regione che l'ha riconosciuta”* poiché essa è *“l'unica deputata ad accertarne la professionalità nella conduzione e coltivazione dei terreni agricoli (e nell'allevamento degli animali), secondo le specie vegetali ed animali prevalenti per le caratteristiche peculiari del territorio.”*

A parere di chi scrive, questa pronuncia si pone di primaria importanza, soprattutto per i Comuni situati al confine tra regioni diverse; da tenere in considerazione per l'Ente che vuole provvedere al controllo in questo senso anche lo sgravio del regime sanzionatorio operato dai Giudici di Secondo Grado, che hanno applicato l'articolo 10 comma 3 della Legge 212/2000.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin*

Fondi TARI, il decreto 24 giugno

Una nota del Ministero dell'Interno ha comunicato l'emanazione del decreto ministeriale 24 giugno 2021 di riparto delle risorse stanziato da decreto Sostegni-bis per gli aiuti TARI alle imprese come stabilito dall'art. 6 del DL 73/2021. Il dm 24 giugno è di rilevante importanza non tanto nelle indicazioni sul riparto dei fondi che non sono sostanzialmente variate rispetto alle cifre circolate nelle scorse settimane, ma perché la sua mancanza ha comportato non pochi problemi nel procedimento di determinazione delle tariffe TARI 2021, da qui la richiesta di proroga al 31 luglio avanzata dall'Anci. Come detto, non vi sono sostanziali novità sul riparto, gli importi sono pari al 79% delle somme assegnate nel 2020 per la Tari relativamente alle utenze non domestiche. E' bene ricordare che la suddivisione dei fondi 2020 tra utenze domestiche e utenze non domestiche non era nota ai Comuni e di conseguenza non vincola in alcun modo gli enti nelle proprie scelte. I nuovi fondi disponibili dovranno essere impiegati per ridurre la Tari a favore delle imprese interessate da provvedimenti di chiusura o di restrizione nell'esercizio della propria attività. Le risorse assegnate dal dm 24 giugno rappresentano il tetto massimo di agevolazioni concedibili, salva la facoltà degli enti di integrare i fondi con risorse proprie ovvero di utilizzare quelle Tari del 2020 non ancora assegnate. E' vietato estendere le riduzioni a tutte le attività senza distinzione alcuna anche se sarà possibile estendere la platea di beneficiari alle utenze che, pur non essendo state chiuse, hanno registrato comunque un calo di fatturato per effetto del Covid. C'è tempo fino al 31 luglio per deliberare le tariffe della Tari e le modifiche regolamentari funzionali alla distribuzione dei fondi. Anche per gli enti che avessero già deliberato in tal senso, sarà possibile tornare sulle proprie decisioni e deliberare nuovamente entro il nuovo termine sia le tariffe che i regolamenti.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.